

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5762

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CURSI, CARRUS, BRUNETTO, FRASSON, CARELLI,
CIOCCI CARLO ALBERTO, COSTA SILVIA, TASSONE, MATULLI**

Presentata il 21 giugno 1991

**Interventi a favore dell'Ente autonomo
Teatro dell'Opera di Roma**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quest'anno si festeggia il cinquantesimo anniversario della stagione lirica di Caracalla organizzato dall'Ente autonomo Teatro dell'Opera.

L'inaugurazione avvenne il 1° agosto 1937 con la « Lucia di Lammermoor » di Donizetti, cui seguì la « Tosca » di Puccini per un totale di cinque recite. Da allora, con l'eccezione del periodo bellico, ogni anno, in luglio e agosto, Roma ha potuto godere, in una cornice unica al mondo, di una stagione lirica e di balletti del più alto livello artistico.

A Caracalla sono state rappresentate le principali opere del repertorio melodrammatico. Considerando che si sono avute punte di 12.000 spettatori a sera, un calcolo approssimativo fa ascendere a 7 milioni di spettatori il pubblico che ha frequentato gli spettacoli.

Il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Teatro dell'Opera, presieduto dall'onorevole Franco Carraro, sindaco di Roma, intende celebrare il cinquantesimo anniversario proponendo al pubblico di tutto il mondo una serie di iniziative che vanno sotto il nome di « 1° Festival musicale di Caracalla ». Si tratta di una diversificata offerta di spettacoli e di una rilettura culturale di eventi storici corredata da una grande mostra di costumi, bozzetti, documenti.

L'iniziativa si articola in quattro sezioni: stagione operistica di Caracalla (« Aida », « Nabucco », « Zorba il greco »); concerti sinfonici dell'orchestra dell'Opera; grandi eventi musicali (come il concerto del cinquantenario che vedrà insieme per la prima volta le più grandi cantanti liriche di tutto il mondo); mostre, convegni, conferenze, ecc. In sintesi

si prevedono, fra l'altro, per quest'anno, otto rappresentazioni di « Aida », sei di « Nabucco », cinque spettacoli di « Zorba il greco », ventuno concerti dell'orchestra del teatro.

Vale la pena di sottolineare che la stagione di Caracalla ha offerto in queste cinquanta edizioni e intende sempre più offrire opportunità di lavoro a centinaia di maestranze tecniche e artistiche senza dimenticare la presentazione al mondo di giovani artisti italiani e l'impiego prestigioso di celebrità internazionali.

Si intende, ora, con l'istituzione del « 1° Festival musicale di Caracalla » incrementare l'afflusso turistico in Italia di appassionati della musica oltre a offrire ai turisti presenti nel nostro Paese spettacoli di livello in un luogo di particolare interesse artistico e archeologico.

L'importanza della manifestazione è venuta via via crescendo nei suoi cinquant'anni di attività, sino a costituire una vera e propria stagione musicale a sé stante con relativi costi, conseguenti im-

pegni e tutte le complessità connesse agli aspetti organizzativi, tanto che si può dire che il Teatro dell'Opera oggi è l'unico ente lirico italiano che è chiamato a organizzare due specifiche stagioni liriche, entrambe tradizionali: quella del Teatro Costanzi da novembre a giugno e quella alle Terme di Caracalla in luglio e agosto.

Di qui la necessità che lo Stato si faccia carico di sostenere, almeno in parte, la stagione estiva di Caracalla con un finanziamento specifico annuale non inferiore a otto miliardi di lire, essendo il costo complessivo della manifestazione previsto in 11 miliardi.

L'articolo 1 della presente proposta di legge individua le finalità e prevede l'importo del contributo ordinario annuale da assegnare all'ente lirico.

L'articolo 2 disciplina il regime fiscale.

L'articolo 3 stabilisce le modalità di erogazione dei contributi.

L'articolo 4 contiene le norme di carattere finanziario.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e contributo ordinario).

1. All'Ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma è assegnato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1991, un contributo annuo di lire otto miliardi per la realizzazione della stagione lirica all'aperto alle Terme di Caracalla.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in aggiunta al contributo ordinario e ai contributi integrativi previsti annualmente dalle norme vigenti in favore del settore degli enti lirico-sinfonici.

ART. 2.

(Regime fiscale).

1. Il contributo di cui alla presente legge non concorre a formare reddito dell'Ente autonomo Teatro dell'Opera agli effetti delle vigenti norme fiscali e tributarie.

ART. 3.

(Liquidazione dei contributi).

1. Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvede alla liquidazione del contributo di cui alla presente legge entro il 30 giugno di ciascun esercizio finanziario.

ART. 4.

(Norma finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, e, a decorrere dal 1994, mediante specifica iscrizione dello stanziamento di lire otto miliardi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.